



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Data 28-06-21

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE PER L' ANNO 2021 DELLE
FATTISPECIE DI AGEVOLAZIONI PER LE CATEGORIE
ECONOMICHE COLPITE DALLA CRISI DELLA PANDEMIA COVID-19.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 09:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straord. urgenza, che é stata partecipata, tramite collegamento in videoconferenza, dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MONTESI GIANDOMENICO	P	ROSSI MARSILIO	P
CECCOMANCINI ROCCO	P	PONTANI MICHELE	P
CAVALLETTI FLAVIA	P	MICHELANGELI CATERINA	P
BOCCI SABRINA	A	DI SALVATORE CARLO	P
ALLEGRI VITTORIO	P	ERGASTI MARIA	P
DI GIROLAMO VALERIA	P		

Assegnati n. 11, in carica n.11, presenti n. 10, assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

CECCOMANCINI ROCCO
CAVALLETTI FLAVIA
ALLEGRI VITTORIO

- La seduta é Pubblica

Il Sindaco illustra la delibera evidenziando che si tratta di un adeguamento al regolamento già adottato a seguito di modifiche normative.

Sostanzialmente vi è una conferma della aliquote precedenti.

Il responsabile dell'Area Finanziaria fornisce ulteriori chiarimenti.

ILCONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

VISTI

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*.
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 29.09.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020, n. 116, è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

VISTI gli indirizzi dell' Amministrazione comunale agli uffici competenti di applicare delle riduzioni alle utenze non domestiche particolarmente gravate dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RITENUTO CHE per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tariffazione, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e di riflesso dei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown.

RITENUTO dover apportare al testo coordinato del regolamento, allegato alla presente delibera ogni possibile semplificazione testuale ai fini di una migliore e più efficace applicazione della disciplina in oggetto nella fase della riscossione;

CONSIDERATO CHE la riduzione riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 di cui al nuovo Regolamento comunale per la disciplina della TARI, con le modalità stabilite dalla Giunta comunale e finanziate dal bilancio di previsione con fondi concessi dalla Stato per l'emergenza pandemica;

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituisce la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato lo specifico articolo del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art. 1 comma 837 L.160/2019;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 29.09.2020, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0 , contrari n.0 , su n. 10consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", nel testo coordinato che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO CHE**, per quanto stabilito dall' art. 36 del testo del Regolamento approvato col presente atto, riguardo alle agevolazioni Tari 2021 alle attività economiche colpite dalla pandemia, la Giunta Comunale è autorizzata a definire i dettagli nel limite dei fondi concessi a questo Ente dallo Stato per tali finalità nel 2021;
4. **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
5. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Tocchio, responsabile dell' Area Finanziaria;
6. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0 , contrari n.0 , su n. 10consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, all'esecuzione del presente provvedimento;

Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune a partire dal 23-07-21 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO

li, 23-07-21

F.to Canafoglia Valter

() che è stata comunicata con lettera n. in data alla
Prefettura;

() che è stata trasmessa con lettera n. in data al
Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, li

Il Segretario Comunale

F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto
(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co-
municata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le-
gittimità nella seduta del , Prot. n. (art. 134,
comma 1, D.Lgs.267/2000.

Cerreto di Spoleto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE